



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di PERUGIA

## Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE

<b>Atto n. 242</b> Seduta del <b>20/06/2005</b>	<b>OGGETTO:</b> Rinegoziazione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti
---	---

L'anno duemilacinque e questo giorno venti del mese di **Giugno** alle ore **16,10**, nella sede comunale di Palazzo Deli, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

Presenti	Assenti	
x		MARINI Manlio - Sindaco -
x		MISMETTI Nando
x		STELLA Salvatore
	x	TRENTA Paolo
x		FUSARO Gianpiero
x		BONI Massimo
x		ZAMPOLINI Rita
x		ROMAGNOLI Massimiliano
	x	FLAGIELLO Joseph

con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, Dott. Mauro Tordoni.

Prot. N. 34321

Foligno, li 20/06/2005

Allegati N. 2

CODICE: I.E.

**OGGETTO:** Rinegoiazione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti

AAAA

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28 aprile 2005 con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per gli anni 2005/2007;

**CONSIDERATO** che in tali documenti di programmazione è stato previsto di effettuare operazioni di gestione dinamica del debito dell'ente;

**VISTA** la lettera PROT. n. GREN/P/35/05 in data 10 maggio 2005, con la quale la Cassa depositi e prestiti società per azioni (la "CDP") ha inviato all'Ente l'elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) (l'**Elenco Prestiti**) contenente i prestiti concessi all'Ente da CDP (i "**Prestiti**"), contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati ed oggetto di possibile rinegoiazione, alle condizioni economiche indicate nello stesso Elenco Prestiti;

**VISTA** la Circolare n.1257 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica avente ad oggetto, tra l'altro, i termini e le condizioni per la rinegoiazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

**VISTA** la relazione tecnica del Dirigente Area Servizi Finanziari che si allega al presente atto sotto la lettera B;

#### **RITENUTO:**

- Che il fine che s'intende perseguire con l'operazione di rinegoiazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente;
- Che i Prestiti da rinegoiare sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti e contrassegnati con il **S**;
- Che la stipula del contratto di rinegoiazione non ha effetti novativi e pertanto i prestiti rinegoziati continuano ad essere regolati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoiazione, sulla base del Decreto Ministeriale 7 gennaio 1998;
- Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto la rinegoiazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539 dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;
- Che la durata dei Prestiti Rinegoziati viene estesa fino al 31/12/2034;
- Che i Prestiti Rinegoziati saranno regolati sulla base del tasso fisso nominale annuo indicato, per ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse**");
- Che la decorrenza della rinegoiazione è fissata al 1° luglio 2005 e che il debito residuo oggetto di rinegoiazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoiare, quello vigente al 1° luglio 2005;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Area Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA


- 1) Di autorizzare la rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti, contrassegnati con la parola S alle condizioni rese note da CDP mediante Circolare n.1257 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e mediante lettera inviata all'Ente PROT. n. GREN/P/35/05;
- 2) Di approvare che la durata dei Prestiti Rinegoziati sia estesa fino al 31/12/2034;
- 3) Di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante n.59 (cinquantanove) rate semestrali, di cui la prima, in scadenza il 31 dicembre 2005, comprensiva solamente della quota interessi (il cui valore è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti) e le successive 58 (cinquantotto), costanti, comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 2006 e fino al 31 dicembre 2034;
- 4) Di approvare i Tassi di Interesse che saranno applicati ai Prestiti Rinegoziati, secondo quanto indicato, per ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 5) Di approvare integralmente il contenuto dell'Elenco Prestiti inviato all'Ente con lettera PROT. n. GREN P/35/05, che si trova allegata al presente atto sotto la lettera a);
- 6) Di dare mandato al Dirigente Area Servizi Finanziari di provvedere ai tutti i successivi adempimenti ai fini della formalizzazione della rinegoziazione;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

\*\*\*\*\*

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che altra copia della presente deliberazione verrà pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05 LUG. 2005 al 20 LUG. 2005

Foligno, li 05 LUG. 2005



## ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Esecutiva per decorrenza termini dal

ai sensi dell'art. 134, 3° c., del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Foligno, li \_\_\_\_\_

Eseguita ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267 del

18.8.2000 dal \_\_\_\_\_

Foligno, li \_\_\_\_\_

AL DIRIGENTE AREA:

SERVIZI FINANZIARI  
(Tributi)

e p.c.:

S E D E

/em-30.6

Si trasmette il presente atto, esecutivo a termini di legge, per i conseguenti adempimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

\*\*\*\*\*  
\*\*\* RAPPORTO TX \*\*\*  
\*\*\*\*\*

TRASMISSIONE OK

NR TX/RX	0870
INDIR. DESTINATARIO	00742351418
NOME RICEVENTE	
ORA INIZ	27/06 15:47
DURATA	05'08
NR. PAGINE INVIATE	13
RISULTATO	OK



CASSA DI DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  
DIREZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI

FAX

Da: UFF. FINANZIAMENTI CENTRO - CONCESSIONE E GESTIONE

(RESPONSABILE D.ssa Paola Bacchetta - ..... )

Data: 24.05.05  
Prot: 612385

TELEFAX N°: 06/4221.2189 in sequenza fino a 06/4221.194

A: COMUNE DI FOLLIGNO

alla cortese attenzione di:

Rif. Prot. n. del

Oggetto: TRASMISSIONE CONTRATTO DI:

- RINEGOZIAZIONE Struttura tasso fisso
- RINEGOZIAZIONE Struttura Indicizzata
- CONVERSIONE Struttura tasso fisso
- CONVERSIONE Struttura Indicizzata

Con riferimento alla richiesta di codesto Ente, si trasmette in allegato copia del/i contratto/i in oggetto, sottoscritto/i dalla CDP per accettazione.

Si invita pertanto a completare la documentazione inviando le delegazioni di pagamento, in originale, per tutti i prestiti oggetto di rinegoziazione/conversione, entro i termini previsti dalla Circolare CDP n.1257 del 29/04/2005.

(NB: 21 giorni per i prestiti rinegoziati - 15 giorni per i prestiti convertiti e rifinanziati).

In ogni caso l'erogazione dei singoli prestiti è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della CDP della suddetta documentazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

**FOLIGNO** (LUOGO), 22 GIU 2005 (DATA)

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti concessi da CDP e riportati nell'elenco allegato 1 al presente Contratto, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Vostra lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05 e di seguito riportate.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 30 giugno 2005.

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE

TRA

**COMUNE DI FOLIGNO**

(di seguito l'Ente) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- \_\_\_\_\_ (altro soggetto abilitato per legge);

E


Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquantomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito "CDP")

Entrambi congiuntamente di seguito denominati le "Parti"

PREMESSO CHE

Inserire data (gg/mm/aa).

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI  
(Dr. Lucarelli Maria Angela)



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti di cui all'elenco allegato 1 al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale (l'"Elenco Prestiti") e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i "Prestiti", ovvero, singolarmente, il "Prestito"), il cui Debito Residuo, alla data del 1° luglio 2005 risulta pari a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;
- b) i Prestiti riportati nell'Elenco Prestiti, oggetto di rinegoziazione, ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione, sono esclusivamente quelli contrassegnati con la parola SI (i "Prestiti Rinegoziati", ovvero, singolarmente, il "Prestito Rinegoziato");
- c) i Prestiti sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato;
- d) con Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, veniva disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
- e) l'Ente, con provvedimento, n. 286, assunto in data 22 GIU 2005, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto per la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertita con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti di cui alla precedente promessa (la "Rinegoziazione"), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella lettera inviata da CDP in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari con Circolare n. 1257 avente ad oggetto i termini e le condizioni della rinegoziazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "Circolare"), confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia a CDP l'Elenco Prestiti, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;
- h) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione dei Prestiti agli Enti Locali, rese note dalla CDP con la Circolare e nella lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05;
- i) le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al presente Contratto, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 204 del Testo Unico;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP

Articolo 1  
Premesse e Definizioni

1. Il presente Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti individuati nell'Elenco Prestiti (i "Prestiti Rinegoziati", ovvero, singolarmente, il "Prestito Rinegoziato"). Ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni e termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato, non avranno effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

3. Nel presente Contratto e nell'Elenco Prestiti il riferimento ai Prestiti Rinegoziati include anche i Prestiti Rinegoziati Rideterminati, laddove non diversamente specificato;
4. Nel presente Contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
  - "CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquacentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;
  - "Capitale Ammortizzato" indica, in relazione a ciascun Prestito, la somma delle quote capitale scadute, sulla base del piano di ammortamento del Prestito, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, alla data del 30 giugno 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;
  - "Capitale Concesso" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo nominale del Prestito stesso;
  - "Capitale Erogato" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, al 4 maggio 2005 (escluso);
  - "Capitale Erogato Rideterminato" indica, con riferimento a ciascun Prestito in relazione al quale si sia verificata una o più Nuove Erogazioni nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla data di inizio erogazione del Capitale Concesso, al 30 giugno 2005 (incluso);
  - "Circolare" ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;
  - "Contratto" indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti tra la CDP e l'Ente ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertita con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n.539. Esso è composto dal presente Contratto di Rinegoziazione sottoscritto dalla CDP e dall'Ente o dall'Elenco Prestiti (allegato 1);
  - "Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telexfax con esito positivo;
  - "Data di Decorrenza della Rinegoziazione" indica la data del 1° luglio 2005;
  - "Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;
  - "Data di Proposta Contrattuale" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;
  - "Data di Scadenza" indica il 31 dicembre 2034;
  - "Debito Residuo" indica, in relazione a ciascun Prestito, il debito residuo, calcolato come differenza tra Capitale Concesso o Capitale Ammortizzato;
  - "Decreto Ministeriale" indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato;
  - "Delegazione di Pagamento" indica la delegazione di pagamento di cui all'articolo 6 del Contratto, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
  - "Delegazione di Pagamento Sostitutiva" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Determinazione di Concessione" indica l'originario provvedimento di concessione del Prestito, regolato sulla base del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 o successive modifiche ed integrazioni;
  - "Elenco Prestiti" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto;
  - "Elenco Riconoscitivo" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Ente" indica l'ente locale, specificato nelle premesse al Contratto;
  - "Euribor" (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Teletrate;
  - "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);
  - "Investimento" indica la destinazione originaria di ciascun Prestito
  - "Media Euribor" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;
  - "Modulo R.L.D." indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  - "Nuove Erogazioni" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Prestito" ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;
  - "Prestito Rinegoziato" indica i Prestiti oggetto di rinegoziazione;
  - "Prestito Rinegoziato Rideterminato" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Prima Rata" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Prima Rata Rideterminata" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Rate Semestrali Successive" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Rate Semestrali Successive Rideterminate" ha il significato attribuito nel Contratto;
  - "Rinegoziazione" ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

"Spesa" indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;  
 "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito nel Contratto;  
 "Tasso di Interesse Massimo" è il valore massimo che può assumere il Tasso di Interesse, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, qualora, alla data del 30 giugno 2005, l'importo del Prestito sia stato completamente erogato;  
 "Tasso di Interesse Rideterminato" ha il significato attribuito nel Contratto;  
 "Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
 "Tasso Unico" indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

#### Articolo 2

##### Durata e metodo di ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

- La durata dei Prestiti Rinegoziati viene estesa fino alla Data di Scadenza. Pertanto il rimborso a CDP dei Prestiti Rinegoziati avverrà mediante n. 59 (cinquantanove) rate semestrali di cui la prima, in scadenza il 31 dicembre 2005, sarà comprensiva solamente della quota interessi, calcolata al tasso di cui al successivo articolo 3 (la "Prima Rata") e le successive 58 (cinquantotto), costanti, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 e fino alla Data di Scadenza (le "Rate Semestrali Successive"). L'importo della Prima Rata e delle Rate Semestrali Successive è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti. Per i Prestiti Rinegoziati Rideterminati l'importo della Prima Rata Rideterminata e delle Rate Semestrali Successive Rideterminate, sarà indicato nell'Elenco Ricognitivo.
- Il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato è sviluppato, fatta eccezione per la Prima Rata, secondo il metodo "alla francese". Pertanto le rate successive alla prima sono composte di quote capitale crescenti e di quote interesse decrescenti la cui somma, ad ogni scadenza, determina una rata costante.

#### Articolo 3

##### Interessi

- A decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoziazione, gli interessi da corrispondere sui Prestiti Rinegoziati saranno calcolati al tasso semestrale, corrispondente al tasso fisso nominale annuo indicato, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (il "Tasso di Interesse"). Con riferimento ai Prestiti Rinegoziati Rideterminati il Tasso di Interesse Rideterminato sarà indicato nell'Elenco Ricognitivo, fermo restando che lo stesso non potrà essere superiore al Tasso di Interesse Massimo indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti.
- Il Tasso di Interesse sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo 30/360.
- Ai fini del rispetto della normativa in materia di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n.108 e della relativa normativa di attuazione, nel caso in cui il Tasso di Interesse Rideterminato fosse superiore a quello massimo in materia di usura valvole per il periodo di riferimento, il Tasso di Interesse Rideterminato sarà ridotto fino al tasso massimo consentito dalla legge;
- Le parti si danno reciprocamente atto che, non comportando la stipula del presente Contratto alcuna novazione del rapporto, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi massimi per i prestiti di scopo della Cassa di Risparmio di Foligno e prestiti società per azioni di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
- Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene restituito all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla Media Euribor.



Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

Articolo 4  
Nuove Erogazioni

1. Le condizioni di cui al Contratto di Rinegoiazione vengono applicate in considerazione del Capitale Erogato, in relazione a ciascun Prestito, alla data del 4 maggio 2005. Qualora nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2005 ed il 30 giugno 2005, in relazione a ciascun Prestito, dovessero intervenire nuove erogazioni (le "Nuove Erogazioni") il Tasso di Interesse sarà rideterminato in considerazione del Capitale Erogato Rideterminato. Il Tasso di Interesse Rideterminato non potrà comunque essere superiore al Tasso di Interesse Massimo, indicato, per ciascun Prestito Rinegoiziato, nell'Elenco Prestiti.
2. Qualora si verifichi quanto previsto al comma 1, la CDP invierà all'Ente, successivamente al 30 giugno 2005, un nuovo elenco ("Elenco Ricognitivo") relativo ai Prestiti Rinegoiziati corrispondenti ai Prestiti per i quali sia intervenuta la Nuova Erogazione (i "Prestiti Rinegoiziati Rideterminati") nel quale verrà indicato, tra l'altro, il Capitale Erogato Rideterminato ed il conseguente nuovo Tasso di Interesse, quest'ultimo nei limiti massimi di cui sopra (il "Tasso di Interesse Rideterminato"), la nuova Prima Rata ("la Prima Rata Rideterminata"), il nuovo importo delle Rate Semestrali Successive (le "Rate Semestrali Successive Rideterminate"). Le Parti riconoscono ed accettano che l'Elenco Ricognitivo ha valenza ricognitiva e fa fede tra le Parti circa le condizioni definitive dei Prestiti Rinegoiziati Rideterminati.
3. L'Ente, con la sottoscrizione del Contratto di Rinegoiazione accetta la rideterminazione del Tasso di Interesse, secondo le modalità indicate nel comma 1, fermo restando che il Tasso di Interesse non potrà comunque essere superiore al Tasso di Interesse Massimo, indicato per ciascun Prestito Rinegoiziato, nell'Elenco Prestiti.
4. L'Ente provvederà entro 21 (ventuno) giorni dalla data di trasmissione dell'Elenco Ricognitivo; ad inviare a CDP le delegazioni di pagamento aggiornate sulla base dei Tassi di Interesse Rideterminati o delle Rate Semestrali Successive Rideterminate, in sostituzione di quelle inviate a CDP nei 21 (ventuno) giorni successivi alla Data di Accettazione (le "Delegazioni di Pagamento Sostitutive").

Articolo 5  
Rimborso del Prestito

L'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione a ciascun Prestito Rinegoiziato, a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoiazione ed entro e non oltre la Data di Scadenza in rate semestrali costanti anticipate, comprensiva, ad eccezione della Prima Rata, di quota capitale e quota interessi, calcolato come descritto nei precedenti articoli 2 e 3, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 6  
Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoiziati, l'Ente rilascia, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoiziati, e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valore sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) tre titoli di bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette un nuovo apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoiziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare a CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile. Il modello di delegazione predisposto da CDP dovrà essere completato, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni fornite da CDP nella tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento, inviata all'Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREM/P/35/05. In particolare l'Ente provvederà ad inserire in ciascuna delegazione di pagamento, l'importo della Rata Semestrale Successiva (il cui importo è altresì indicato nell'Elenco Prestiti) relativa al Prestito Rinegoiziato con riferimento al quale la Delegazione di Pagamento viene rilasciata, dando mandato al Tesoriere a pagare tali importi. I nuovi atti di delega, muniti della relativa di notifica al Tesoriere dell'Ente, dovranno pervenire alla CDP in originale entro 21 (ventuno) giorni dalla Data di Accettazione.



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

2. Qualora si verifichi la necessità di rilasciare una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive, le stesse dovranno essere completate, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni allo stesso fornite con la nuova tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento che verrà inviata all'Ente, con riferimento ai Prestiti Rinegoziati Rideterminati. Resta fermo per le Delegazioni di Pagamento Sostitutive, quanto già previsto al comma 1 per le Delegazioni di Pagamento.
3. Resta inteso che le erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati saranno sospese fino alla data di ricezione, da parte della CDP, delle relative Delegazioni di Pagamento. Le erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati Rideterminati saranno sospese dalla data di invio dell'Elenco Rinegoziativo, alla data di ricezione delle relative Delegazioni di Pagamento Sostitutive.
4. Gli atti di delega che saranno notificati ai sensi del presente Contratto, sostituiranno, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega notificati a seguito della concessione dei Prestiti, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2.
5. La CDP per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, l'esatto importo della rata.
6. Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
7. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nonché a soddisfare, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del presente Contratto, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento della rata, previsti dall'articolo 159, comma 3 del Testo Unico.

Articolo 7  
Clausola Risolutiva Espressa

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto nei seguenti casi:
  - a) ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento ovvero della Delegazione di Pagamento Sostitutiva, i) oltre i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 4; ii) incompleta; iii) non conforme al modello predisposto dalla CDP; iv) non in originale; v) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Semestrale Successiva del Prestito Rinegoziato, ovvero della Rata Semestrale Successiva del Prestito Rinegoziato Rideterminato, come risultante dalla tabella per la compilazione della delegazione di pagamento ovvero dalla nuova tabella per la compilazione della delegazione di pagamento inviata a seguito di Nuova Erogazione;
  - b) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre il 30 ottobre 2005;
  - c) inadempimento ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3.

Pertanto al verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al comma 1, la CDP è legittimata ad avvalersi della risoluzione del presente Contratto, relativamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali l'inadempimento si sia verificato.

2. Per effetto della risoluzione di cui al precedente comma i Prestiti continueranno ad essere regolati sulla base del Decreto Ministeriale, senza soluzione di continuità e dunque a far data dal 1° luglio 2005 e sino alla data di scadenza del Prestito e continueranno inoltre ad essere garantiti con le delegazioni di pagamento rilasciate al momento della concessione di ciascun Prestito.
3. In conseguenza della risoluzione l'Ente corrisponderà inoltre a CDP, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al successivo comma 4, un importo pari allo 0,25% del Debito Residuo per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati in relazione al quale si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria sostenute da CDP.
4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1.

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00



#### Articolo 8

#### Rimborso anticipato volontario dei Prestiti Rinegoziati

1. A decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoziazione, l'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, ivi inclusi i Prestiti Rinegoziati Rideterminati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata in relazione al Prestito Rinegoziato ovvero al Prestito Rinegoziato Rideterminato da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Prestito Rinegoziato; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il Debito Residuo al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del Prestito Rinegoziato da estinguere (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall'estinzione anticipata di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
5. E' facoltà della CDP accordare, a suo insindacabile giudizio, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato ovvero Prestito Rinegoziato Rideterminato la riduzione del Capitale Concesso, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. al termine dei lavori finanziati, o comunque degli investimenti effettuati, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
  - b. in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
6. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato ovvero Prestito Rinegoziato Rideterminato, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
7. La richiesta di riduzione del Capitale Concesso dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito Rinegoziato, in occasione alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

#### Articolo 9 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, di un Prestito Rinegoziato, nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito o del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione del Capitale Concesso ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'investimento, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale in materia di devoluzione;
  - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 6, comma 7.



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

- d) inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 3;
- e) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del presente Contratto, con riferimento a un Prestito Rinegoziato.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Prestito Rinegoziato ovvero al Prestito Rinegoziato Rideterminato, relativamente al quale l'evento si è verificato.

- 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
- 3. In conseguenza della risoluzione del Prestito Rinegoziato, ai sensi del presente articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato risolto: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del presente Contratto, v) un importo pari allo 0,125% del Capitale Concesso.

Articolo 10  
Pagamenti

- 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
- 2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
  - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
  - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Salvo espressa autorizzazione da parte di CDP, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (a.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 11  
Conferma delle previsioni


- 1. Il presente Contratto non costituisce novazione delle condizioni di cui alle originarie Determinazioni di Concessione.
- 2. Restano pertanto confermate, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Contratto, i patti e le condizioni di cui ai Prestiti, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale.

Articolo 12

8

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI

Dr. Lucarelli Maria Angela  
*Lucarelli*



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00

#### Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo c/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

#### CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
Fax: da 06/4221.2189 a 06/4221.2194  
Att: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici/Rimodulazione 2005

#### Ente:

COMUNE DI FOLIGNO - AREA SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO TRIBUTI, FINANZA e PARTECIPAZIONI - VIA UMBERTO I, 57  
Fax: 0742 - 351416

#### Att:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Rinegoziazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

#### Articolo 13

##### Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Prestiti Rinegoziati.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Prestiti Rinegoziati.

#### Articolo 14

##### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### Articolo 15

##### Trattamento fiscale

Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.



Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso - codice 02/01.00/001.00



Distinti saluti,

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI  
*(Dr. Lucarelli Maria Angela)*

[FIRMA E TIMBRE ENTE LOCALE]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE-

- Articolo 6 (Garanzia)
- Articolo 7 (Clausola Risolutiva Espressa)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 13 (Cessione del contratto o dei crediti da esso nascenti)-
- Articolo 14 (Foro competente)



IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI  
*(Dr. Lucarelli Maria Angela)*

[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

IL DIRIGENTE  
**Ass. M. Teresa TAMASSIA**

*Tamassia*



**Contratto di rinegoziazione a tasso fisso (codice contratto 02/01.00/001.00)**  
**Allegato 1**

Data: 10.05.2005

Codice Ente: 0006341  
Denominazione Ente: **COMUNE DI FOLIGNO**



**Elenco Prestiti (1)/ Struttura di rinegoziazione a tasso fisso**

Numero progressivo	Prestiti Rinegoziati (Indicare Sì oppure NO)	Prestiti (numero posizioni)	Debito Residuo (Eur)	Tasso di interesse	Prima Rate (31/12/2005) (Eur)	Rate Semestrali Successive (numero 58 rate dal 30/06/2006 al 31/12/2034) (Eur)	Tasso di Interesse Massimo (2)
1	SI	3063869/00	62.423,90	5,46	2.250,17	2.807,17	5,46
2	SI	3067862/00	592.667,91	5,46	16.179,83	20.472,51	5,46
3	SI	3079082/00	334.761,52	5,46	9.138,99	11.563,66	5,46
4	SI	3081244/00	479.562,39	5,46	13.092,05	16.565,51	5,46
5	SI	3090303/00	226.846,30	5,46	6.192,90	7.835,95	5,46
6	SI	3113793/00	39.600,41	5,46	1.081,09	1.367,92	5,46
7	SI	3114539/00	31.011,24	5,46	846,61	1.071,22	5,46
8	SI	3129933/00	169.762,27	5,46	4.631,51	5.864,09	5,46
9	SI	3133844/00	75.497,44	5,46	2.061,06	2.607,91	5,46
10	SI	3148717/00	103.389,53	5,46	2.822,53	3.571,38	5,46
11	SI	3161518/00	38.701,43	5,46	1.056,55	1.336,86	5,46
12	SI	3180619/00	79.065,65	5,46	2.158,49	2.731,16	5,46
13	SI	3188766/00	65.225,13	5,46	1.777,92	2.249,62	5,46
14	SI	3207952/00	478.338,14	5,46	13.058,16	16.522,88	5,46
15	SI	3209239/00	98.223,40	5,46	2.681,50	3.392,93	5,46
16	SI	3210260/00	299.521,84	5,46	8.176,93	10.346,35	5,46
17	SI	4007540/00	225.590,32	5,46	6.158,62	7.792,56	5,46
18	SI	4007549/00	464.409,71	5,46	12.678,19	16.042,09	5,46
19	SI	4019309/00	147.887,36	5,46	4.040,05	5.111,92	5,46
20	SI	4040135/00	206.233,51	5,46	2.940,17	3.669,62	5,46

1) Le definizioni contenute nei campi dell'elenco allegato hanno, qualora non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nelle condizioni generali.  
2) Il Tasso di Interesse Massimo è individuato ipotizzando che alla data del 30/06/2005 il prestito sia stato completamente erogato.

(SICURE)

Carica depositi e prelievi contabili per conto - Via. Garibaldi, 1 - 07100 Foligno - Capitale sociale euro 3.500.000,00 I.R. - Iscritta presso OCMA di Roma al n. REA 1083787  
**A. DI GIACOMO** AREA SERVIZI FINANZIARI  
**M. L. L. L.**



**Contratto di rinegoziazione a tasso fisso (codice contratto 02/01.00/001.00)**  
**Allegato 1**

Mod. II - 02 - 1/01/01

Codice Ente : 0006341

Denominazione Ente : **COMUNE DI FOLIGNO**

Data : 10.05.2005

**Elenco Prestiti (1) / Struttura di rinegoziazione a tasso fisso**



Numero programma	Prestiti Finanziati (Indicare SI oppure NO)	Prestiti (numero posizioni)	Debito Residuo (Eur)	Tasso di interesse	Prima Rate (31/12/2005) (Eur)	Rate Semestrali Successive (numero 58 rate dal 30/06/2006 al 31/12/2009) (Eur)	Tasso di interesse Massimo (2)
21	SI	4040338/00	52.307,68	5,46	1.427,89	1.806,72	5,46
22	SI	4050056/00	102.430,15	5,46	2.795,34	3.538,24	5,46
23	SI	4055212/00	46.827,39	5,46	1.218,39	1.617,56	5,46
24	SI	4072384/00	120.093,26	5,46	3.278,27	4.148,03	5,46
25	SI	4084556/00	111.180,09	5,46	3.089,82	3.909,58	5,46
26	SI	4100350/00	874.978,87	5,46	23.086,92	30.224,37	5,46
27	SI	4100351/00	49.385,70	5,46	1.348,23	1.705,93	5,46
28	SI	4100353/00	41.976,95	5,46	1.145,97	1.450,01	5,46
29	SI	4100470/00	104.813,52	5,46	2.861,41	3.620,57	5,46
30	SI	4101355/00	207.307,60	5,46	5.675,88	7.181,75	5,46
31	SI	4101487/00	40.515,05	5,46	1.106,06	1.399,51	5,46
32	SI	4110054/00	53.240,72	5,46	1.728,47	2.184,52	5,46
33	SI	4117029/00	37.567,89	5,46	1.025,60	1.297,71	5,46
34	SI	4122238/00	221.339,47	5,46	6.042,57	7.645,72	5,46
35	SI	4125937/00	35.174,27	5,46	960,26	1.215,02	5,46
36	SI	4135147/00	149.937,68	5,46	4.093,30	5.179,29	5,46
37	SI	4314304/00	184.736,19	5,42	5.006,35	6.353,73	5,42
38	SI	4314304/01	48.669,50	5,42	1.318,94	1.673,92	5,42

1) Le defezioni contenute nei campi dell'elenco allegato hanno, qualora non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nelle condizioni generali.  
2) Il Tasso di Interesse Massimo è individuato ipotizzando che alla data del 30/06/2005 il prestito sia stato completamente erogato.

Campi segnalati e previsti con dati per Excel - Via G. Galilei, 4 - 01105 Foligno - Capitale società n. 03000000200101 - Iscritta presso C.C.A.A. di Foligno al n. PUA 1963767

Il Dirigente Area Servizio FINANZIARI  
**Dr. Roberto Maria Angelini**